

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 27 marzo 2012, n. 7.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), è sostituito dal seguente:

“Art. 3
*(Composizione
e durata in carica)*

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due vo-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 7 du 27 mars 2012,

portant modification de la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 (Institution du Comité régional des communications - CORECOM et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 (Institution du Comité régional des communications - CORECOM et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3
*(Composition du Comité
et durée des mandats)*

1. Le Comité se compose d'un président et de quatre membres. Les cinq membres du Comité sont choisis parmi les personnes dont l'indépendance absolue par rapport au système politique institutionnel et au système des intérêts du secteur des communications est prouvée et qui justifient d'une compétence et d'une expérience attestées dans les différents volets de la communication : culturel, juridique, économique et technologique.
2. Le président du Comité est élu par le Conseil régional, au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des conseillers régionaux. Au cas où, après deux votes

tazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.
5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.
6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
7. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.
8. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).».

Art. 2
(Modificazione all'articolo 10)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 26/2001 è sostitu-

consécutifs, aucun candidat n'aurait obtenu ladite majorité, le Conseil procède à un vote supplémentaire au cours de la même séance du Conseil régional et est élu le candidat qui obtient la majorité absolue des voix des conseillers.

3. Les autres membres du Comité sont élus par le Conseil régional, au scrutin secret, avec la possibilité, pour chaque conseiller, de voter jusqu'à trois candidats. En cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte. Un membre du Comité au moins doit représenter l'opposition.
4. Les membres du Comité exercent leurs fonctions pendant cinq ans à compter de la date de leur élection et ne peuvent être immédiatement réélus. L'interdiction de réélection immédiate ne s'applique pas aux membres du Comité qui ont rempli leurs fonctions pendant moins de deux ans et six mois. Les membres du Comité continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour précédant l'installation de leurs successeurs, convoqués par le président du Conseil régional.
5. En cas de décès, de démission ou de démission d'office d'un membre du Comité, le Conseil régional élit un remplaçant, qui exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat du Comité. La méthode du vote limité ne s'applique pas aux élections ayant pour but le renouvellement partiel du Comité.
6. Au cas où le Comité serait réduit à deux membres, il est procédé à son renouvellement intégral.
7. Les procédures prévues pour le renouvellement intégral du Comité doivent être entamées dans les soixante jours qui suivent le délai d'expiration normale du mandat y afférent ou la date à laquelle le cas visé au sixième alinéa du présent article se produit. Le renouvellement partiel du Comité, à la suite de la cessation de fonctions anticipée d'un ou de deux membres, doit avoir lieu comme suit: en cas de décès, dans un délai de soixante jours et, en cas de démission, parallèlement à la prise d'acte de celle-ci ou à l'adoption de la délibération portant démission d'office. En cas de démission du président du Comité, le remplacement de celui-ci doit être assuré au sens du deuxième alinéa du présent article, et ce, dans un délai de soixante jours.
8. Aux fins de la nomination du président et des autres membres du Comité, il n'est pas fait application de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Réglementation des nominations et des désignations du ressort de la Région).».

Art. 2
(Modification de l'art. 10)

1. Le premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 26/2001 est

ito dal seguente:

“1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al:

- a) per il Presidente, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
- b) per i componenti, sedici per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.”.

Art. 3
(Abrogazioni
e ultrattività)

1. Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 22 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85)).
2. Fino al primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni relative alla composizione del Comitato e alle indennità di funzione spettanti ai componenti dello stesso, vigenti alla medesima data.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2012.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 182;

- di iniziativa dei consiglieri EMPEREUR Diego, SALZONE Francesco, LATTANZI Massimo, LA TORRE Leonardo, MORELLI Patrizia;

remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«1. Le président et les membres du Comité bénéficient d'une indemnité mensuelle de fonction, au titre de douze mois, dont le montant s'élève à :

- a) Vingt-cinq pour cent de l'indemnité de fonction mensuelle brute due aux conseillers régionaux, pour le président;
- b) Seize pour cent de l'indemnité de fonction mensuelle brute due aux conseillers régionaux, pour les membres.».

Art. 3
(Abrogation de dispositions
et applicabilité)

1. Sont abrogés les art. 14 et 15 de la loi régionale n° 22 du 1^{er} août 2011 portant modification de la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 (Institution du Comité régional des communications – CORECOM et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991).
2. Les dispositions relatives à la composition du Comité et aux indemnités de fonction dues aux membres de celui-ci en vigueur à la date de prise d'effet de la présente loi demeurent applicable jusqu'au renouvellement intégral du Comité après ladite date.

Art. 4
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 27 mars 2012.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de loi n. 182;

- à l'initiative des Conseillers EMPEREUR Diego, SALZONE Francesco, LATTANZI Massimo, LA TORRE Leonardo, MORELLI Patrizia;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Presentata al Consiglio regionale in data 5 marzo 2012;- Assegnata alla I^a Commissione consiliare permanente in data 6 marzo 2012;- Assegnata alla II^a Commissione consiliare permanente in data 6 marzo 2012;- Acquisito il parere del Comitato regionale per le comunicazioni in data 9 marzo 2012;- Acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti I e II, riunitesi in seduta congiunta, espresso in data 12 marzo 2012, e relazione del Consigliere CRETAZ;- Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 marzo 2012 con deliberazione n. 2327/XIII;- Trasmessa al Presidente della Regione in data 27 marzo 2012. | <ul style="list-style-type: none">- présentée au Conseil régional en date du 5 mars 2012 ;- soumise à la I^{re} Commission permanente du Conseil en date du 6 mars 2012 ;- soumise à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 6 mars 2012 ;- Transmise au Comité régional des communications - avis enregistré le 9 mars 2012 ;- examinée par les Commissions permanentes du Conseil I et II, réunies en séance conjointe, qui ont exprimé leur avis en date du 12 mars 2012, et rapport du Conseiller CRETAZ ;- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 22 mars 2012 délibération n. 2327/XIII ;- transmise au Président de la Région en date du 27 mars 2012. |
|---|---|

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
27 marzo 2012, n. 7.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 prevedeva quanto segue:

*“Art. 3
(Composizione e durata in carica)*

1. *Il Comitato è composto dal Presidente e da altri due componenti. I tre componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.*
2. *Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.*
3. *Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto*

limitato a un nome. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

4. *I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.*
5. *In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.*
6. *Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.*
7. *Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).”.*

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 prevedeva quanto segue:

“1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal Consiglio regionale, pari al:

- a) per il Presidente, quaranta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;*
- abis) per il vice-presidente, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;*
- b) per i componenti, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.”.*

Nota all'articolo 3:

⁽³⁾ L'articolo 14 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 22 prevedeva quanto segue:

“Art. 14

(Disposizione transitoria)

- 1. La riduzione del numero dei componenti del Comitato disposta dall'articolo 3 della L.R. 26/2001, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a decorrere dal primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.*

⁽⁴⁾ L'articolo 15 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 22 prevedeva quanto segue:

“Art. 15

(Abrogazione)

- 1. La lettera abis) del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 26/2001 è abrogata a decorrere dal primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.”.*